

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE TIPO B DEL SERVIZIO DI
APERTURA/CHIUSURA CANCELLI E INGRESSI
A IMMOBILI COMUNALI
PERIODO 01.09.2022 – 31.08.2023

INDICE

Art. 1 -	Oggetto dell'appalto
Art. 2 -	Apertura/chiusura dei cancelli di accesso a proprietà comunali
Art. 3 -	Apertura/chiusura ingressi di Palazzo Martinengo
Art. 4 -	Durata, importo a base d'asta e valore stimato del contratto
Art. 5 -	Prescrizioni generali per il corretto espletamento dei servizi
Art. 6 -	Variazioni alle modalità di espletamento dei servizi
Art. 7 -	Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore
Art. 8 -	Personale
Art. 9 -	Trattamento dei lavoratori
Art. 10 -	Rispetto normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
Art. 11 -	Stipulazione contratto
Art. 12 -	Verifica sul rispetto degli impegni relativamente agli inserimenti lavorativi - Penalità
Art. 13 -	Verifica sul rispetto degli impegni nella erogazione delle prestazioni - Penalità
Art. 14 -	Responsabile del procedimento e direttori dell'esecuzione
Art. 15 -	Verifica di conformità sulle prestazioni: controlli a campione
Art. 16 -	Certificato di ultimazione prestazioni e certificato di regolare esecuzione
Art. 17 -	Risoluzione del contratto
Art. 18 -	Modalità di pagamento
Art. 19 -	Subappalto
Art. 20 -	Divieto cessione contratto e credito
Art. 21 -	Recesso anticipato
Art. 22 -	Sostituzioni dell'appaltatore
Art. 23 -	Rispetto normativa sulla riservatezza
Art. 24 -	Definizione delle controversie
Art. 25 -	Rinvio ad altre norme

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Oggetto del presente capitolato è l'effettuazione dei seguenti servizi, come meglio descritti nei successivi articoli:

a) APERTURA/CHIUSURA DEI CANCELLI DI ACCESSO AI SEGUENTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI SONDRIO:

1. giardini di Villa Quadrio (Biblioteca);
2. giardini di via Vittorio Veneto/via Ragazzi del '99;
3. campetto basket di via C. Battisti;
4. campetto basket di via Bosatta;
5. giardini sede BIM;

b) APERTURA/CHIUSURA DEGLI INGRESSI DI PALAZZO MARTINENGO;

nonché di eventuali altre prestazioni affini o collegate che le parti contraenti si riservano di indicare all'occorrenza in atti aggiuntivi al contratto che verrà stipulato con la cooperativa affidataria, con contestuale pattuizione delle condizioni e del prezzo supplementare da aggiungere a quello già convenuto.

1.2 Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 50/2016, il Comune si riserva di affidare all'appaltatore, in qualsiasi momento nel corso del contratto e fatto salvo il preavviso di 7 giorni, l'ulteriore prestazione (OPZIONE) consistente nel servizio di **APERTURA/CHIUSURA DEGLI INGRESSI DI PALAZZO PRETORIO**, alle condizioni appresso meglio dettagliate.

1.3 Le attività sopra descritte si intendono finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 08.11.1991 n. 381.

1.4 La cooperativa, nell'ambito della propria gestione aziendale, dovrà provvedere a far svolgere i suddetti servizi, a sua cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, nell'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, prevenzione, sanità, sicurezza e ambiente per quanto attiene ai servizi erogati e al personale impiegato.

1.5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire anche da terzi i servizi in oggetto, in tutto o in parte, escludendosi qui espressamente qualsiasi esclusiva a favore dell'appaltatore.

ART. 2 – APERTURA/CHIUSURA CANCELLI DI ACCESSO A PROPRIETÀ COMUNALI

Il servizio di cui al precedente art. 1, comma 1.1, lettera a), è un servizio a cadenza periodica e andrà svolto negli orari e nei luoghi qui indicati:

	CANCELLI n.	MATTINO APERTURA alle ore	POMERIGGIO CHIUSURA Immediatamente dopo le ore	NOTE
GIARDINI VILLA QUADRIO	4	07:20	20:00	tutti i giorni
GIARDINI VIA VITTORIO VENETO/VIA RAGAZZI DEL '99	1	07:45	14:00	tutti i giorni
CAMPETTO BASKET via C. Battisti	1		19:30	1° settembre – 8 giugno: da lunedì a sabato (escluse festività)
		09:00	19:30	1° settembre - 8 giugno: domenica e festivi
		09:00	22:00	9 giugno – 31 agosto: tutti i giorni
			19:30	1° settembre - 8 giugno: da lunedì a sabato (escluse festività)
CAMPETTO BASKET via Bosatta	1	08:10	19:00	1° settembre - 8 giugno: domenica e festivi
		08:10	21:30	9 giugno – 31 agosto: tutti i giorni
GIARDINO BIM (Bacino Imbrifero Montano via l.go Mallerio Diaz	1	07:30	20:00	tutti i giorni

Eventuali necessità di modifiche od integrazioni agli orari di cui sopra verranno comunicate con almeno tre giorni lavorativi di anticipo.

ART. 3 – APERTURA/CHIUSURA INGRESSI DI PALAZZO MARTINENGO

3.1 Il servizio di cui al precedente art. 1, comma 1.1, lettera b), è un servizio a cadenza periodica e andrà svolto presso **PALAZZO MARTINENGO** (via Perego n. 1, Sondrio) come di seguito indicato:

➤ apertura e chiusura dei seguenti ingressi:

- nei giorni feriali: portone su via Perego, porta a vetri di collegamento cortile via Dante con atrio accesso scale e via Perego, portone su via Dante con i seguenti orari:

- apertura: entro ore 7:45
- chiusura: dopo ore 19:05, entro mezz'ora

- sabato, domenica e festivi, solo portone su via Dante con i seguenti orari:

- apertura: entro ore 9:00;
- chiusura: dopo ore 19:30, entro mezz'ora.

3.2 Occasionalmente ed eccezionalmente, in concomitanza con eventi particolari e previa comunicazione (anche solo telefonica o via mail) con un giorno di anticipo, gli orari di cui sopra potranno subire variazioni di modesta entità.

3.3 Su richiesta del Comune, gli orari e/o le prestazioni di cui sopra potranno subire modifiche di modesta entità, comunque concordate per tempo con l'appaltatore.

ART. 4 - DURATA, IMPORTO DI AFFIDAMENTO E VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

4.1 Il contratto avrà durata presunta di **12 mesi**, con decorrenza dall'**01.09.2022** e scadenza il **31.08.2023**. Non è ammesso il rinnovo tacito.

4.2 L'importo presunto complessivo dell'affidamento ammonta € **14.549,00** (euro quattordicimilacinquecentoquarantanove/00) + IVA, quantificati sulla base dei seguenti importi:

- a) per le prestazioni di cui al precedente art. 2 (**apertura/chiusura cancelli**), sulla base di un importo a corpo di € **12.303,16 + IVA**, pari ad € **1.025,26 + IVA mensili**;
- b) per le prestazioni di cui al precedente art. 3 (**apertura/chiusura ingressi palazzo Martinengo**), sulla base di un **importo a corpo di € 2.245,84 + IVA**, pari ad € **187,15 + IVA mensili**.

4.3 Con riferimento alle eventuali ulteriori prestazioni affini di cui al precedente art. 1.1 non potrà comunque superarsi il limite di un quinto (in eccesso o in difetto) del valore del contratto, salvo consenso delle parti (art. 106, comma 12, d.lgs. 50/2016).

ART. 5 – PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

5.1 Il Comune consegnerà all'affidatario le chiavi dei cancelli e degli stabili oggetto del presente contratto, necessarie per l'effettuazione delle prestazioni previste. L'affidatario è tenuto custodire con cura tali chiavi, evitando di affidarle, anche solo temporaneamente, a terzi non autorizzati.

5.2 Le chiavi potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per gli scopi indicati nel presente capitolato, salva autorizzazione espressa del Comune; in particolare, è vietato spostare, asportare o danneggiare qualsiasi oggetto presente negli stabili ed è anzi fatto obbligo alla cooperativa di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali attività siano interdette ai terzi.

5.3 In caso di danni o furti verificatisi all'interno degli immobili interessati dal presente appalto a causa di cattiva esecuzione, anche solo parziale, delle prestazioni da parte della cooperativa, la stessa sarà ritenuta responsabile e sarà tenuta al risarcimento del danno, anche mediante incameramento della eventuale garanzia, salvo il danno ulteriore.

5.4 Tutto il personale della cooperativa, nel corso dell'effettuazione di qualsiasi prestazione inerente il presente appalto, dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione.

5.5 Per l'effettuazione di servizi che comportino contatto con il pubblico, il personale dovrà altresì indossare un abbigliamento adeguato, esprimersi correttamente e mostrare sempre la massima disponibilità.

5.6 In generale, tutto il personale dovrà tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti di terzi, comunque tale da assicurare una ottima immagine al Comune di Sondrio.

- 5.7 La cooperativa è tenuta a segnalare immediatamente al Comune (mediante comunicazione anche solo telefonica al Servizio comunale competente) qualsiasi situazione di pericolo o di anomalia, comunque rilevata, che richieda interventi urgenti o che comunque sia opportuno portare senza indugio a conoscenza del Comune, in particolare al fine di consentire gli opportuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili interessati dai servizi.
- 5.8 In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, la cooperativa dovrà di norma, quando possibile, darne avviso al Servizio comunale competente con anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della cooperativa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.
- 5.9 Tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato come a carico della cooperativa è da intendersi come a carico del Comune appaltante.

ART. 6 – VARIAZIONI ALLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

- 6.1 Il Comune si riserva il diritto di richiedere alla cooperativa aggiudicataria varianti di modesta entità alle modalità di espletamento dei servizi in qualsiasi momento. Le eventuali modifiche alle modalità di espletamento dei servizi verranno comunicate per iscritto dal Comune alla cooperativa con congruo anticipo, fermo restando l'equilibrio tra le prestazioni.
- 6.2 In caso di inutilizzo totale o parziale degli stabili/giardini pubblici oggetto delle prestazioni (es. per chiusura al pubblico degli spazi per ridotta frequentazione dell'utenza o per lavori di manutenzione o ristrutturazione o altro motivo ad oggi non prevedibile) il servizio non dovrà essere reso e il corrispettivo verrà ridotto proporzionalmente, fermo restando il limite del quinto d'obbligo di cui al precedente art. 4.3.
- 6.3 Tuttavia, qualora la riduzione delle prestazioni sia dovuta a ordine delle autorità superiori connesso all'emergenza sanitaria Covid-19, la variazione quantitativa non verrà imputata al quinto d'obbligo.
- 6.4 Per contro la cooperativa non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, addizioni o soppressioni ai servizi assunti rispetto alle previsioni contrattuali, né tanto meno agli orari stabiliti, se non di comune accordo con il Comune, pena la risoluzione del contratto.

ART 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 7.1 I servizi verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della cooperativa affidataria, la quale in particolare assumerà:
- a) ogni onere relativo al personale e a eventuali attrezzature e mezzi occorrenti;
 - b) ogni onere relativo al possesso di eventuali licenze, permessi, autorizzazioni sanitarie e in generale l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge vigenti;
 - c) il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi afferenti l'appalto;
 - d) tutte le spese direttamente o indirettamente inerenti il personale e gli adempimenti relativi al presente capitolato;
 - e) senza riserve od eccezioni, ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento dell'appalto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune (ivi compresi dirigenti/dipendenti/amministratori) o a terzi, persone o cose, ivi compreso il proprio personale impiegato;
 - f) la stipulazione, prima dell'inizio dell'appalto, pena la decadenza dallo stesso, di una assicurazione cumulativa globale RCT-RCO, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento dei servizi; l'esistenza di tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia; copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione;
 - g) la segnalazione tempestiva al Comune di ogni anomalia e/o problema inerente gli immobili/beni mobili interessati dal presente capitolato, limitatamente agli aspetti che richiedono interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o a situazioni di pericolo.

7.2 La cooperativa aggiudicataria dovrà altresì individuare e comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi dei responsabili di cui al successivo art. 8, comma 8.6, lettere a) e b) ("responsabile tecnico unico" e "responsabile per gli inserimenti lavorativi").

ART. 8 – PERSONALE

8.1 I servizi in appalto verranno effettuati dal gestore con personale il cui organico dovrà essere sufficiente, sia per numero che per caratteristiche, a garantirne la continuità e l'efficienza.

8.2 L'appaltatore organizzerà l'attività lavorativa impiegando un numero di persone in condizione di svantaggio pari a quello indicato nell'offerta nel "programma di gestione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Per "persone svantaggiate" si intendono tassativamente quelle indicate nell'art. 4, comma 1, della legge n. 381/91.

8.3 I lavoratori svantaggiati, anche se soci di cooperativa, dovranno essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL. Per l'espletamento dei servizi non possono essere utilizzate persone svantaggiate in tirocinio, in borsa-lavoro o inserite in programmi di socializzazione se non come elementi aggiuntivi finalizzati al programma di inserimento sociale concordato col servizio politiche sociali del Comune di Sondrio.

8.4 Nell'esecuzione dell'appalto, la cooperativa è tenuta ad assumere e ad impiegare persone svantaggiate (a tempo pieno o part-time) in linea con gli impegni assunti nell'ambito della procedura negoziata indetta con determinazione Reg. Gen. n. 200 del 29.02.2016, per quanto ciò sia compatibile rispetto alla attuale configurazione del servizio e tenendo conto del ridimensionamento dello stesso.

8.5 L'appaltatore sarà tenuto ad inviare annualmente all'Ente appaltante una relazione dettagliata sulla gestione degli inserimenti lavorativi.

8.6 L'appaltatore si impegna inoltre:

- a) a nominare un responsabile tecnico unico quale referente per lo svolgimento di tutte le attività, indicandone la qualifica professionale; tale figura, di cui dovranno essere comunicati e aggiornati i recapiti, dovrà essere reperibile nei giorni feriali nella fascia oraria 8.00-18.00 e dovrà essere abilitata a prendere decisioni immediate per conto della cooperativa rispetto alle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio ed alle conseguenti soluzioni, ad esempio in caso di contestazioni/osservazioni informali da parte del Comune;
- b) a nominare un responsabile per l'inserimento delle persone svantaggiate quale referente per il Servizio interventi sociali del Comune nella sua attività di monitoraggio del rispetto degli impegni presi dalla cooperativa relativamente agli inserimenti lavorativi;
- c) a utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- d) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza;
- e) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti necessari alla salvaguardia delle persone coinvolte e non nella gestione del servizio;
- f) a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione RCT-RCO, a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento dei servizi in appalto alle persone ed alle cose, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00) e un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) (come da precedente art. 7.1, lettera f).

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

9.1 L'aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

9.2 Questa amministrazione potrà richiedere all'aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del libro unico del lavoro, uniemens e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi

inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

- 9.3 A norma di legge ed ai fini di cui sopra, il Comune acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) relativo all'impresa aggiudicataria sia al momento dell'aggiudicazione, che della stipulazione del contratto che in qualsiasi altro momento risulti necessario al fine del pagamento del corrispettivo mensile o se ne ravvisi comunque l'opportunità.
- 9.4 Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- 9.5 Si intendono richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento diretto della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte.
- 9.6 Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
- 9.7 In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, purché ammesso dalla normativa vigente per la tipologia di prestazioni in esame, l'aggiudicatario dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative rese e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, l'appaltatore dovrà darne comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice, la quale potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra informazione/documentazione ritenga utile, sia all'appaltatore che al collaboratore/lavoratore.
- 9.8 In generale l'Amministrazione potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'appaltatore che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

- 10.1 L'aggiudicataria è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 10.2 In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nonché, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008.
- 10.3 Si richiama in particolare il rispetto degli obblighi specifici derivanti dai protocolli condivisi tra Governo e parti sociali, vigenti tempo per tempo, aventi ad oggetto la regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (cfr. protocollo condiviso 14.03.2020, protocollo condiviso 24.04.2020 e art. 2, comma 6, d.P.C.M. 26 aprile 2020).
- 10.4 L'aggiudicataria, inoltre, dovrà:
 - elaborare e produrre il proprio "*Documento di valutazione dei rischi*" afferenti all'esercizio dell'attività e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi (si rammenta che i relativi costi sono a carico dell'impresa, la quale dovrà essere in grado di dimostrare, in sede di eventuale verifica, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato), integrato con tutte le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base dei dPCM e delle ordinanze emanate, unitamente al protocollo di gestione rischio Covid-19;
 - produrre, a norma del citato art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000) inerente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione al servizio in oggetto, mediante compilazione dell'apposito modello che verrà fornito dal Comune.
- 10.5 Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività e pertanto il DUVRI non è dovuto a norma dell'art. 26, comma 3-bis, d.lgs. 81/2008.

- 10.6 Il Comune si impegna a fornire, prima della stipulazione del contratto, la “*Informativa sui rischi specifici*” di cui all’art. 26, comma 1, lettera b), d.lgs. 81/2008, relativa ai fabbricati comunali interessati dal presente contratto.
- 10.7 Nello svolgimento delle attività, il personale impiegato dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

ART 11 - STIPULAZIONE CONTRATTO

- 11.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016, la sottoscrizione del contratto avverrà mediante scambio, anche telematico, di corrispondenza.

ART. 12 VERIFICA SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI RELATIVAMENTE AGLI INSERIMENTI LAVORATIVI - PENALITÀ

- 12.1 Per quanto riguarda gli impegni assunti nell’ambito della procedura negoziata indetta con determinazione Reg. Gen. n. 200 del 29.02.2016 relativamente agli inserimenti lavorativi, l’aggiudicataria dovrà garantire:
- l’impiego di un numero di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91 in linea con quello dichiarato nell’ambito della citata gara e per quanto ciò sia possibile rispetto alla attuale configurazione ridotta del servizio;
 - ogni sei mesi la permanenza nella compagine lavorativa dello stesso numero di persone svantaggiate dichiarato in sede di gara, sempre in proporzione alla nuova configurazione ridotta del servizio e fatte salve comunque le cause di forza maggiore liberamente valutate dall’Ente appaltante (attraverso la consegna del libro unico del lavoro, di copia della certificazione attestante lo stato di svantaggio ed elenco nominativo estratto dal libro matricola, da cui dovrà risultare nome e cognome della persona svantaggiata, orario di lavoro, tipologia di svantaggio, comune di residenza, tipo di mansioni svolte).
- 12.2 Nel corso del contratto l’Ente effettuerà verifiche, tramite il proprio Servizio interventi sociali, sulla qualità, adeguatezza e rispetto del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate proposto dalla cooperativa in sede di gara, avendo come riferimento il responsabile per l’inserimento delle persone svantaggiate di cui al precedente art. 8.6, lettera b).
- 12.3 In caso di carente, irregolare o intempestiva esecuzione, imputabile all’impresa aggiudicataria, del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate proposto, come pure in caso di riduzione non adeguatamente giustificata del numero delle persone svantaggiate complessivamente in carico all’impresa secondo gli impegni, l’impresa dovrà corrispondere all’Ente le seguenti penali:
- € 100,00 alla prima irregolarità contestata;
 - € 200,00 alla seconda irregolarità contestata;
 - € 300,00 alla terza irregolarità contestata.
- 12.4 Eventuali penali saranno detratte dalla fattura di pagamento mensile o mediante riscossione della eventuale garanzia definitiva, che nel caso dovrà essere reintegrata. È comunque fatta salva la facoltà dell’Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale.

ART. 13 VERIFICA SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALITÀ

- 13.1 Qualora l’Ente ritenga che l’impresa non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione verbale al responsabile tecnico dell’impresa e, se del caso, all’impresa stessa per iscritto, così da porla in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati (non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione).
- 13.2 In caso di accertata grave inosservanza delle disposizioni previste nel presente capitolato (in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo: mancata apertura/chiusura cancelli) l’impresa dovrà corrispondere all’Ente le seguenti penali:
- € 150,00 alla prima irregolarità contestata;
 - € 300,00 alla seconda irregolarità contestata;
 - € 600,00 alla terza irregolarità contestata.
- 13.3 Inoltre, vengono in particolare indicate le seguenti penali specifiche:

con riferimento all'art. 2:

➤ € 10,00 per ogni mancata apertura o chiusura, o per ritardo di oltre mezzora;

con riferimento all'art. 3:

➤ € 10,00 per ogni mancata apertura o chiusura, o per ritardo di oltre cinque minuti.

13.4 Eventuali penali saranno detratte dalla fattura di pagamento mensile. Qualora il danno fosse superiore all'importo da corrispondere l'amministrazione procederà alla riscossione della eventuale garanzia definitiva, che dovrà essere successivamente reintegrata. È comunque fatta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito a causa delle maggiori spese sostenute a seguito dell'inadempienza contrattuale.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

14.1 Responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente pro-tempore del Settore servizi finanziari e culturali, con le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016.

14.2 Direttori dell'esecuzione sono:

- il Dirigente pro-tempore del Settore servizi finanziari e culturali, o suo delegato, con competenza su giardini di Villa Quadrio (Biblioteca), campo basket di via C. Battisti, campo basket di via Bosatta e Palazzo Martinengo, via Perego n. 1, Sondrio;
- il Dirigente pro-tempore del Settore servizi tecnici, o suo delegato, con competenza sui giardini di via Vittorio Veneto/via Ragazzi del '99.

14.3 Ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016, l'amministrazione aggiudicatrice verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto tramite il direttore dell'esecuzione, a cui spettano tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo criteri di trasparenza e semplificazione con le modalità individuate nelle linee guida di cui al d.m. ex art. 111, comma 2, d.lgs. 50/2016.

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ SULLE PRESTAZIONI: CONTROLLI A CAMPIONE

15.1 Poiché le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, l'Ente si riserva di effettuare, a sua discrezione, controlli a campione in corso di esecuzione, con modalità e tempi comunque idonei a monitorare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato.

15.2 I controlli potranno essere effettuati a scelta discrezionale del Comune, in qualsiasi momento, con le modalità di volta in volta ritenute opportune e in occasione di qualsiasi prestazione, di norma a cura dello stesso direttore dell'esecuzione (o di suo delegato).

15.3 Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri che il direttore dell'esecuzione riterrà necessari. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il Direttore dell'esecuzione potrà presenziare alle attività, chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione, riscontrare il rispetto di tutti gli oneri legati alla sicurezza dei lavoratori, verificare il rispetto delle tempistiche degli interventi, in generale raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e/o degli specifici impegni assunti, con particolare riferimento al progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate proposto dalla cooperativa in sede di gara, l'efficienza e l'efficacia della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato.

15.4 Ad esito di tali controlli e comunque su motivata richiesta del Comune, l'affidataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati (salva l'eventuale applicazione di penali).

ART. 16 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE PRESTAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

16.1 A seguito dell'ultima prestazione, il Direttore dell'esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ed entro i successivi 20 giorni il RUP avvia il procedimento di verifica di regolare esecuzione di cui all'art. 102 d.lgs. 50/2016.

16.2 Entro i successivi 45 giorni, salva estensione del termine per motivato prolungarsi delle operazioni di verifica, il RUP, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di regolare esecuzione.

16.3 Successivamente, si procederà al pagamento del saldo eventualmente ancora dovuto per le prestazioni eseguite nonché allo svincolo della eventuale garanzia definitiva.

16.4 Si applica l'art. 102 d.lgs. 50/2016

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 L'inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione, anche parziale, del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.

17.2 Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione) nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese;
- b) cessione dell'azienda, ove l'Amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della eventuale garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte dell'appaltatore, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
- f) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori future violazioni, ovvero applicazione di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni e dalla gravità;
- g) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- h) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
- i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- j) utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti, oltre la prima contestazione;
- k) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
- l) mancata ottemperanza da parte dell'appaltatore a norme imperative di legge o regolamentari (in particolare, si richiama l'inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione delle transazioni previsti dalla legge 136/2010);
- m) grave inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza (si richiama quanto previsto dalla legge in caso di irregolarità contributiva), prevenzione infortuni e sicurezza;
- n) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

17.3 La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC o raccomandata A/R o fax) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che l'appaltatore abbia nulla da eccepire.

17.4 Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'impresa appaltatrice, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente la prestazione, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, pur se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.

ART. 18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

18.1 I corrispettivi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. L'importo verrà di norma suddiviso in rate mensili.

18.2 La cooperativa invierà ogni mese al Comune una fattura elettronica (fatturaPA) per ciascun servizio in cui è articolato il presente appalto. L'appaltatore dovrà provvedere senza ritardi alla emissione della fattura, in coerenza con la legge (artt. 21 e 23 d.P.R. 633/1972) al fine di evitare un danno al fisco per mancato incasso dell'IVA dovuta, sanzionato per legge.

18.3 Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica si rinvia alla pagina del sito web del Comune di Sondrio <https://www.comune.sondrio.it/servizio/fatturazione-elettronica/>. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Sondrio sono:

Denominazione Ente

Comune di Sondrio

Codice univoco ufficio	UFEMQG
Nome dell'ufficio	Uff eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:/p.IVA	00095450144

- 18.4 I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della PEC contenente la fatturaPA inoltrata dal SdI, previo accertamento della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
- 18.5 In adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 l'appaltatore dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.
- 18.6 Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.
- 18.7 Ai sensi del comma 917, art. 1 lettera b) della legge 205/27.12.2017, le eventuali prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro del presente contratto dovranno essere da questi ultimi fatturate all'appaltatore principale a mezzo di fattura elettronica, le cui specifiche sono state definite con provvedimento Agenzia Entrate prot. n. 89757/2018 e circolare 8/2018.

ART. 19 - SUBAPPALTO

- 19.1 A norma dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto solo ad altra cooperativa sociale di tipo B. Non possono essere oggetto di subappalto e restano in ogni caso in capo alla cooperativa aggiudicataria tutti gli oneri inerenti alla gestione degli inserimenti sociali e lavorativi e gli obblighi assunti in tale ambito dalla cooperativa in sede di offerta.
- 19.2 Si richiama in particolare il punto del citato art. 105, a norma del quale l'affidamento in subappalto è sottoposto alla condizione che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la parte di servizio che intende subappaltare. L'omissione di qualsiasi indicazione sta ad indicare che il subappalto è vietato e non può essere autorizzato.
- 19.3 Nell'eventuale contratto di subappalto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti a suo carico dalla legge n. 136/2010.

ART. 20- DIVIETO CESSIONE CONTRATTO E CREDITO

- 20.1 È vietata la cessione del contratto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria o di fallimento della stessa.
- 20.2 È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante

ART. 21 - RECESSO ANTICIPATO

- 21.1 L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R o fax) di almeno due mesi, nei casi di:
- giusta causa;
 - qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, l'Amministrazione debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.
- 21.2 Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
 - ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all'articolo precedente, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'appalto.

- 21.3 Si conviene inoltre che per “mutamenti di carattere organizzativo” si intende, sempre a titolo esemplificativo:
- a) l’adozione di differenti modalità operative per l’effettuazione delle attività previste, con particolare riferimento alla introduzione della automazione di cancelli e/o portoni;
 - b) la cessione a terzi o la restituzione al proprietario dell’immobile custodito, quando non di proprietà.
- 21.4 In caso di recesso di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione verserà all’appaltatore una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, fino al giorno della cessazione dell’appalto, rinunciando espressamente l’appaltatore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
- 21.5 Inoltre l’Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R o fax) di almeno quattro mesi. In tal caso, l’Amministrazione verserà all’appaltatore quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti del Comune), una somma pari:
- a) al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, fino al giorno della cessazione dell’appalto;
 - b) al 10% del valore del servizio non eseguito (con riferimento al quantitativo stimato contrattuale e al costo ora e/o intervento applicato al momento in cui è stato comunicato il recesso).
- 21.6 All’appaltatore è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi via PEC o raccomandata A/R o fax; in caso di recesso dell’appaltatore al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l’Amministrazione incamererà l’intera eventuale garanzia definitiva, con addebito dell’eventuale danno ulteriore subito.

ART. 22 SOSTITUZIONI DELL’APPALTATORE

22.1 In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell’appaltatore in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell’esecutore o di risoluzione del contratto a norma dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, il Comune, a sua discrezionalità, affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti, individuato a norma dell’art. 110 del medesimo d.lgs..

ART. 23 - RISPETTO NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA

- 23.1 L’impresa è tenuta all’osservanza del regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l’Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
- 23.2 L’impresa appaltatrice assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
- 23.3 L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso della ditta appaltatrice, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’impresa appaltatrice sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
- 23.4 L’Ente, parimenti, assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’appaltatore nello svolgimento del rapporto contrattuale.
- 23.5 In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di affidamento e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti

cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla Legge.

ART. 24 – DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIE

24.1 Per tutte le controversie eventualmente nascenti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto si conviene che il Foro esclusivamente competente è quello di Sondrio.

24.2 È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 25 - RINVIO AD ALTRE NORME

25.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nella *lex specialis* di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.

25.2 L'appaltatore sarà tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.